

Prop n. 402 del 21/12/2011
Uff. Prop. <i>Pianificazione del Territorio</i>
Allegati N. 2
Uffici



COMUNE DI CAGLIARI


Deliberazione della Giunta N. 1

OGGETTO: ATTIVITA' EX ART. 49 N.T.A. P.P.R. - LINEE DI INDIRIZZO - PROPOSTA AL
CONSIGLIO COMUNALE.

.....

.....

.....



Addì **undici** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladodici** in questo Comune, nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori:

	<i>presente</i>	<i>assente</i>		<i>presente</i>	<i>assente</i>
<i>Piras Paola</i>	<i>V</i>		<i>Sassu Maria Luigia</i>	<i>V</i>	
<i>Leo Pierluigi</i>	<i>V</i>		<i>Coni Mauro</i>	<i>V</i>	
<i>Marras Luisa Anna</i>	<i>V</i>		<i>Argiolas Barbara</i>	<i>V</i>	
<i>Frau Paolo</i>	<i>V</i>		<i>Orru' Susanna</i>	<i>V</i>	
<i>Pinna Gavino</i>	<i>V</i>		<i>Puggioni Enrica</i>	<i>V</i>	

Sotto la Presidenza del Sindaco *Zedda Massimo*

e con l'assistenza del Segretario Generale *Serra Renzo*

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Consiglio Comunale, con deliberazioni n° 59 del 05.11.2002 e n° 64 del 08.10.2003, rispettivamente pubblicate sul B.U.R.A.S. del 18.02.2003 e del 20.01.2004, ha approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Comunale ed il Regolamento Edilizio;
- che con deliberazione del 5 settembre 2006 n° 36/7 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione del 07.09.2006, n° 82 e pubblicato sul BURAS del 08.09.2006;
- che nelle norme di attuazione del P.P.R. suddetto, l'articolo 48 definisce le "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale", e che le stesse vengono distinte in "beni paesaggistici" e "beni identitari", meglio specificati entrambi nell'allegato 3 delle Norme di Attuazione medesime;
- che il successivo art. 49 detta le prescrizioni normative da applicare alle aree di cui al punto precedente prescrivendo per i beni sopracitati, sino all'adeguamento del PUC al P.P.R., una fascia "di tutela" di larghezza minima di m. 100 dal perimetro esterno del bene;
- che, ai sensi dell'art. 49 sopra citato, tale fascia "di tutela", inizialmente imposta della dimensione non inferiore ai 100 mt., deve essere analiticamente individuata e normata, d'intesa con la Regione ed il competente Ministero per i Beni e le attività Culturali (MIBAC), in sede di adeguamento del PUC al P.P.R.;

- che successivamente la RAS ha approvato la Legge Regionale del 4.08.2008, n.13 con la quale oltre a chiarire quali sono i beni paesaggistici tutelati e disciplinati dal Piano Paesaggistico Regionale, stabiliva all'art. 2, per la ridefinizione delle fasce di tutela, la procedura, che si concludeva con una determinazione del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica della RAS, a mezzo della quale sono stati ridefiniti i perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari;
- che, con riferimento alla norma suddetta, sono stati costituiti appositi Tavoli Tecnici convocati per l'esame dei beni elencati nel "Mosaico" – BURAS 20 maggio 2008;
- che al fine di definire, in coerenza con quanto disposto dalla L.R. n. 13/2008, le analisi relative alla delimitazione analitica ed alla disciplina di tutela delle fasce di rispetto dei Beni Paesaggistici sono state espletate le attività di studio mediante incontri di Tavoli Tecnici tenutisi tra i competenti Enti: la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Cagliari, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Sardegna e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Sardegna;
- che le suddette attività si sono concluse con la emanazione, da parte della R.A.S. di apposite determinazioni come previsto dall'iter dettato dalla citata L.R. n.13/2008;

Atteso che restano ancora da delimitare e disciplinare alcuni beni paesaggistici ricadenti nel territorio del Comune di Cagliari per i quali si rende necessario espletare l'iter di cui all'art. 49 delle N.d.A. del P.P.R.;

Atteso altresì:

- che, relativamente al bene paesaggistico localizzato dal P.P.R. nel comparto Tuvixeddu-Tuvumannu e classificato come "aree caratterizzate da preesistenze con valenze storico-culturali", il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1366 del 03/03/2011, ha ritenuto legittima la individuazione disposta dalla R.A.S. su detto territorio, comparto peraltro già oggetto del verbale n° 1 del 16/10/1997 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Cagliari con il quale si proponeva l'apposizione del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 sul comparto Tuvixeddu-Tuvumannu;
- che nella stessa sentenza il Consiglio ha precisato che la "regolamentazione definitiva dell'area è rinviata ad un'intesa tra Comune, Regione e MIBAC" ai sensi dell'art. 49, secondo comma, delle N.d.A. del P.P.R.;
- che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota del 31-05-2011, in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato ha attivato, invitando i suddetti Enti interessati, le procedure indicate nel richiamato art. 49, secondo comma, delle N.d.A. del P.P.R.;

Considerato che, per quanto sopra indicato, appare opportuno procedere con le attività indicate nel richiamato art. 49, secondo comma, proposte dalla R.A.S. per il bene paesaggistico riguardante il comparto Tuvixeddu-Tuvumannu e per i restanti beni ancora non disciplinati;

Dato atto:

- che, al fine di dare attuazione alle procedure suddette, risulta necessario partecipare ad incontri da tenersi tra il Comune, la Regione ed il MIBAC;
- che con le suddette attività si determinerà la disciplina da applicare nelle fasce di tutela per i beni in argomento;

- che i rappresentanti degli Enti suddetti devono essere muniti di delega atta a esprimere le volontà dell'Amministrazione che gli stessi rappresentano;

Atteso:

- che il bene paesaggistico riguardante il comparto Tuvixeddu-Tuvumannu, imposto con il Piano Paesaggistico Regionale si estende anche alle aree a contorno delle stesse così come individuate nell'allegata planimetria sotto la lettera "A";
- che per le aree comprese nel vincolo occorre valutare la compatibilità delle previsioni del PUC vigente con la disciplina dello stesso vincolo al fine di definire le relative norme di tutela integrale e condizionata;

Ritenuto:

- che per i beni paesaggistici di cui all'elenco denominato "Elenco dei Beni Paesaggistici Esterni al Centro Storico – Mosaico del PPR", per i quali il P.P.R. stesso genericamente individua una fascia di tutela non inferiore ai 100 metri dal perimetro del bene, in linea di principio, si possa prevedere:
 - che la fascia di tutela integrale possa essere fatta corrispondere con la superficie del bene sottoposto a vincolo ministeriale;
 - che il perimetro di cento metri della fascia di tutela condizionata possa essere ridotto, compatibilmente con il criterio della fruibilità del paesaggio dettata dai principi ispiratori del P.P.R., senza compromettere la tutela stessa del bene e che la disciplina delle tutele dovrà in ogni caso tener conto delle destinazioni urbanistiche individuate dal P.U.C.;
- che per quanto riguarda la definizione della disciplina del bene paesaggistico definito "aree caratterizzate da preesistenze con valenza storico culturale" individuato nel comparto "Tuvixeddu-Tuvumannu", occorre tener conto degli elementi seguenti:
 - i beni paesaggistici, quali la "Grotta della Vipera" ed altri per i quali sono state già completate le procedure di "copianificazione" ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/2008;
 - le diverse classificazioni della zonizzazione urbanistica del P.U.C. presenti all'interno della perimetrazione del bene paesaggistico;
 - l'individuazione puntuale delle aree effettivamente caratterizzate da preesistenze con valenza storico culturale rispetto a quelle prive di tali requisiti;

Considerato:

- che, al fine di esprimere la volontà dell'Ente rappresentato negli incontri da tenersi tra il Comune, la Regione ed il MIBAC, indicati in premessa, si rende necessario fornire le linee di indirizzo per le attività riguardanti:
 - i beni paesaggistici ancora da disciplinare, meglio individuati nell'elenco denominato "Elenco dei Beni Paesaggistici Esterni al Centro Storico – Mosaico del PPR", che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "B" del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 - il vincolo paesaggistico del comparto "Tuvixeddu-Tuvumannu", come individuato nelle Tavole del Piano Paesaggistico, che lo classifica "aree caratterizzate da

presistenze con valenze storico-culturali” dell’Assetto Storico Culturale

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione del Territorio Ing. Riccardo Castrignano, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. (D.lgs 18.08.2000, n.267);

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

di proporre al Consiglio Comunale:

- **di** dettare, per le aree individuate nella planimetria allegata sotto la lettera “A” e per le attività inerenti gli incontri da tenersi tra il Comune, la Regione ed il MIBAC, indicate in premessa, le seguenti linee di indirizzo:

- per i beni paesaggistici ancora da disciplinare meglio individuati nell’elenco denominato “Elenco dei Beni Paesaggistici Esterni al Centro Storico – Mosaico del PPR”; già allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”:
 - che la fascia di tutela integrale possa essere fatta corrispondere con la superficie del bene sottoposto a vincolo ministeriale;
 - che il perimetro di cento metri della fascia di tutela condizionata possa essere ridotto, compatibilmente con il criterio della fruibilità del paesaggio dettata dai principi ispiratori del P.P.R., senza compromettere la tutela stessa del bene e che la disciplina delle tutele dovrà in ogni caso tener conto delle destinazioni urbanistiche individuate dal P.U.C.;
- per il bene paesaggistico riguardante il comparto “Tuvixeddu-Tuvumannu”, come individuato nelle Tavole del Piano Paesaggistico, che lo classifica “aree caratterizzate da preesistenze con valenza storico culturale” dell’Assetto Storico Culturale occorre tener conto, tra gli altri, dei seguenti elementi:
 - beni paesaggistici, quali la “Grotta della Vipera” ed altri per i quali sono state già completate le procedure di “copianificazione” ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/2008;
 - le diverse classificazioni della zonizzazione urbanistica del P.U.C. presenti all’interno della perimetrazione del bene paesaggistico;
 - l’individuazione puntuale delle aree effettivamente caratterizzate da preesistenze con valenza storico-culturale rispetto a quelle prive di tali requisiti;

- **di** dare mandato al Sindaco per lo svolgimento delle attività inerenti gli incontri da tenersi tra il Comune, la Regione ed il MIBAC, come indicate in premessa, che per le relative funzioni operative si avvarrà del competente Servizio Pianificazione del Territorio;

- **di** dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate;

- **con** voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITA', ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/01/2012 al 27/01/2012.

Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Dott.ssa Rossana Abbate)